

The logo for DiaSorin, featuring the company name in a white serif font centered within a dark blue square.

**Procedura per le Operazioni  
con Parti Correlate**

## Sommario

---

1. Premessa .....	3
2. Definizioni e riferimenti .....	3
2.1 Definizione di “parti correlate” .....	3
2.2 Definizione di “operazione” .....	4
2.3 Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati” .....	4
3. Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura .....	4
3.1 Approvazione e modifiche della Procedura .....	4
3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura .....	4
4. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate .....	5
5. Principi generali per l’approvazione di Operazioni con Parti Correlate .....	6
6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate .....	7
6.1 Operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell’assemblea .....	7
6.2 Operazioni di maggiore rilevanza che non rientrano nella competenza dell’assemblea .....	9
6.3 Operazioni di competenza assembleare .....	9
7. Operazioni effettuate per il tramite di controllate.....	10
8. Procedura per delibere quadro.....	10
9. Casi di esenzione <i>ex art. 13</i> del Regolamento.....	11
9.1. Operazioni di importo esiguo .....	11
9.2 Piani di compenso <i>ex art. 114-bis</i> del TUF .....	11
9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche .....	12
9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> .....	12
9.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o <i>standard</i> .....	12
9.4.2Disciplina applicabile .....	13
9.5 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate.....	13
10. Informativa sulle Operazioni con Parti Correlate .....	14
10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza .	14
10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza .....	14
10.3 Informativa periodica.....	15
10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR.....	15

## 1. Premessa

---

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni concluse da DiaSorin S.p.A. (“**DiaSorin**” o la “**Società**”) con parti correlate (come *infra* definite), ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato), in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi “*al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate*” (il “**Regolamento**”).

Il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Delegati e le Funzioni aziendali interessate di DiaSorin applicano i principi e le regole fissati dalla Procedura anche sulla base delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

La presente Procedura vale come istruzione impartita da DiaSorin alle Controllate (come *infra* definite) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del TUF.

## 2. Definizioni e riferimenti

---

### 2.1 Definizione di “parti correlate”

---

Ai fini della presente Procedura, la nozione di “parti correlate” e le funzionali nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Allegato 1 al Regolamento<sup>1</sup>.

La Funzione Affari Legali e Societari predispone, aggiorna e mette a disposizione degli Amministratori e delle principali Funzioni aziendali di DiaSorin, delle società italiane ed estere, controllate da DiaSorin ai sensi dell’art. 93 TUF o comunque sottoposte all’attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**”), dei soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente il controllo su DiaSorin e delle società collegate a DiaSorin ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento, un elenco delle parti correlate alla Società riportato nell’Allegato I alla presente Procedura (l’“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco Parti Correlate, la Funzione Affari Legali e Societari invia ai dirigenti con responsabilità strategiche di DiaSorin e delle società che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento, con cadenza indicativamente annuale, il questionario riportato nell’Allegato II alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Affari Legali e Societari medesima il questionario e comunicano tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute.

---

<sup>1</sup> Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24 – “*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”, adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (IAS 24), nell’individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazione con parti correlate le definizioni contenute nell’Allegato 1 del Regolamento saranno considerate da Consob, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, oltre che avendo riguardo all’intero corpo dei principi contabili internazionali, come indicato nel Regolamento, anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti purché applicabili allo IAS 24 vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento (*cf.* Paragrafo 1. della Comunicazione Applicativa).

## **2.2 Definizione di “operazione”**

---

Ai fini della Procedura, per "operazione con parti correlate" si intende “*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*” (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento), ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano DiaSorin e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) gli aumenti di capitale di DiaSorin con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili a DiaSorin medesima in forza di un esame preventivo o di un’approvazione da parte di quest’ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa.

## **2.3 Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati”**

---

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance cui DiaSorin aderisce);
- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

## **3. Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura**

---

### **3.1 Approvazione e modifiche della Procedura**

---

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti.

A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione partecipa il responsabile della Funzione Affari Legali e Societari. Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione un giorno prima della riunione ovvero comunque in tempo utile prima della deliberazione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione un giorno prima della riunione ovvero comunque in tempo utile prima della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, anche per il tramite degli Organi Delegati, almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa.

### **3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura**

---

La Funzione Affari Legali e Societari della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, agli Amministratori, ai Sindaci, ai dirigenti con responsabilità strategiche e alle principali Funzioni aziendali di DiaSorin, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Affari Legali e Societari, agli Amministratori e alle principali Funzioni aziendali delle Controllate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2, TUF.

Le Controllate prendono atto della Procedura, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti e a trasmettere la stessa alle società sulle quali esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La Procedura è originariamente entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e le relative modifiche trovano applicazione a far data dall'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione; la medesima Procedura è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione ed in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società, e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile.

#### **4. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate**

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, accertano se la controparte dell'operazione medesima sia una parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Affari Legali e Societari della Società. Nel caso di positivo riscontro, comunicano tempestivamente a quest'ultima l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, indicando:

- (i) la parte correlata controparte dell'operazione e la natura della correlazione;
- (ii) la tipologia ed oggetto dell'operazione;
- (iii) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- (iv) le condizioni economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore stimato dell'operazione medesima, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
- (v) la tempistica prevista;
- (vi) le eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Affari Legali e Societari valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia di minore rilevanza ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6.1;
- (b) l'operazione sia di maggiore rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2 (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6.2;
- (c) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Funzione Affari Legali e Societari accerta altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vadano eventualmente attivate la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata e la procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate adottate dalla Società.

Nei casi *sub* (a) e (b) che precede, la Funzione Affari Legali e Societari avvia, a seconda del caso, la procedura di cui al successivo paragrafo 6.1 o 6.2.

Nel caso *sub* (c) che precede, la Funzione Affari Legali e Societari provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre Funzioni aziendali.

Il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, predispone e conserva un archivio (l'**“Archivio delle Operazioni con Parti Correlate”**):

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

## **5. Principi generali per l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate**

---

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di DiaSorin.

Come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate, siano esse di minore o di maggiore rilevanza, sono approvate mediante il coinvolgimento di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il **“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate”**).

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono i medesimi previsti dallo statuto sociale per le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato; (ii) nonché ogni deliberazione in merito alle operazioni di maggiore rilevanza individuate ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura.

Qualora la Società, anche per il tramite delle Controllate, effettua un'operazione con parti correlate rilevante ai sensi del Regolamento, la Funzione Affari Legali e Societari conserva la documentazione a supporto delle operazioni eseguite, dalla quale devono risultare, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, la natura della correlazione e l'indicazione della parte correlata, l'interesse della società all'operazione e le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione (ivi comprese le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili).

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso

l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

## **6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

---

### **6.1 Operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea**

---

Fermo restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni indicate al precedente paragrafo 5, le operazioni con parti correlate di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente per la relativa l'approvazione e/o l'esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione; quest'ultimo, accertata la fattibilità dell'operazione, per il tramite del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa ha ad oggetto informazioni complete ed adeguate sull'operazione, e in particolare, deve contenere l'indicazione della controparte, dell'oggetto e delle condizioni economiche dell'operazione, degli interessi e delle motivazioni sottostanti l'operazione, nonché degli eventuali elementi di criticità e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Qualora non siano presenti tre amministratori indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. A tal

fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistanò specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con DiaSorin, i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, DiaSorin, le Controllate, le società sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/ esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato un membro del Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, partecipano, se richiesti, l'Amministratore Delegato, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di DiaSorin o delle Controllate, nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di DiaSorin al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari e delle Funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione

del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società [www.diasoringroup.com](http://www.diasoringroup.com).

## **6.2 Operazioni di maggiore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea**

---

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate – individuate ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura – che non siano di competenza assembleare e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Funzione Affari Legali e Societari assicura che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo sullo stato di avanzamento dell'operazione e, ove necessario, mediante una dettagliata relazione e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Affari Legali e Societari informa tempestivamente la Funzione aziendale competente della rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento; quest'ultima, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, in caso di riscontro positivo informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, la Funzione Affari Legali e Societari che a sua volta informa senza indugio i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avvia tutte le attività necessarie ed opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative.

Si applicano al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate le previsioni di cui al precedente paragrafo 6.1 della Procedura.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

In difetto di un motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare di dar corso all'operazione.

## **6.3 Operazioni di competenza assembleare**

---

Quando un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di

deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Quando un'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.2., ivi inclusa l'impossibilità di dar corso all'Operazione qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non abbia espresso parere favorevole.

## **7. Operazioni effettuate per il tramite di controllate**

Qualora il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) esaminino e/o approvino operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono), il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, sulle condizioni economiche e sulla tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e sulle motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di DiaSorin (ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono), parere che deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di approvazione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto o organo delle Controllate competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli Organi Delegati, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari e delle competenti Funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale di DiaSorin, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, lettera c) e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

## **8. Procedura per delibere quadro**

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli Organi Delegati di DiaSorin rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate dal successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

## **9. Casi di esenzione ex art. 13 del Regolamento**

---

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, come individuate nel successivo paragrafo 9.1;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 9.3);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.4);
- e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.5).

### **9.1. Operazioni di importo esiguo**

---

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dagli Amministratori e dirigenti muniti di delega della Società o delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono: (i) l'operazione il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 300.000,00, ovvero (ii) più operazioni facenti parte del medesimo progetto ma realizzati in momenti diversi che non superino complessivamente l'importo di Euro 300.000,00 durante un singolo esercizio.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a DiaSorin, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

### **9.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF**

---

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e delle presenti Procedure i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

### **9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche**

---

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- DiaSorin abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea di DiaSorin una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

### **9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**

---

#### **9.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard**

---

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di DiaSorin e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" di cui al presente paragrafo 9.4.1 è rimessa alla valutazione della Funzione Affari Legali e Societari (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate); la Funzione Affari Legali e Societari riferisce in ogni caso al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie" l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

#### **9.4.2 Disciplina applicabile**

---

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e delle presenti Procedure, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

Al soggetto competente a deliberare o approvare l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione o esecuzione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi compresa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Affari Legali e Societari tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione e tipologia della controparte.

#### **9.5 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate**

---

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate<sup>2</sup>, qualora nelle Controllate o nelle società collegate, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a DiaSorin.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con il supporto della Funzione Internal Audit e del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, secondo i principi generali indicati nella Comunicazione Applicativa. In ogni caso il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riferisce in merito all'esito della valutazione svolta all'Amministratore Delegato il quale, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società. In tale contesto, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con il supporto della Funzione Internal Audit e del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, tiene, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra Controllate o società collegate di DiaSorin e altre parti correlate a DiaSorin medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di DiaSorin, dall'altra.

Non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato 1 del Regolamento.

le società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o dalle società collegate con le quali l'operazione è svolta (cfr. Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

## **10. Informativa sulle Operazioni con Parti Correlate**

---

### **10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza**

---

Gli Organi Delegati di DiaSorin, con il supporto della Funzione Affari Legali e Societari nonché delle competenti Funzioni aziendali di DiaSorin e/o degli amministratori o delle competenti Funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni che non superano le soglie di rilevanza di cui al successivo paragrafo 10.2 nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, lettera c) e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni. L'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin e per le quali sia stato reso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di DiaSorin medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura.

### **10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza**

---

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Società, anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da DiaSorin direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di DiaSorin, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di DiaSorin rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di DiaSorin; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo di DiaSorin,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a DiaSorin, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non

qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

### **10.3 Informativa periodica**

---

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi del precedente paragrafo 10.2 e dell’Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

### **10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR**

---

Qualora un’operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni indicate dall’art. 6 del Regolamento, ossia:

- l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 10.2 della presente Procedura e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

nonché le informazioni di cui all’art. I.A.2.6.8 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**ALLEGATO 1**  
**ELENCO DELLE PARTI CORRELATE**  
**DI DIASORIN SPA**

(redatto ai sensi delle definizioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento Operazioni con Parti Correlate,  
adottato con delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato)

[omissis]

## ALLEGATO II

### QUESTIONARIO

relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di DiaSorin S.p.A.

#### Dati Personali e data compilazione del questionario

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Data e luogo di nascita</b>	
<b>Indirizzo domicilio)</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Carica</b>	
<b>Data compilazione del questionario</b>	

#### 1) Stretti familiari

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

#### 2) i Suoi figli

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

#### 3) le persone a Suo carico

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

**4) i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

**5) le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

**6) altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con DiaSorin S.p.A.**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

## 2.A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a DiaSorin S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (f) del Regolamento Consob n. 17221/2010

**Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo <sup>(1)</sup> o il controllo congiunto <sup>(2)</sup>, 2) un'influenza notevole <sup>(3)</sup>, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?**

SI  NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

- \* Nella casella “Natura della correlazione” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
  - il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
  - il n. **3** per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

## 2.B – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a DiaSorin S.p.A. ai sensi dell'Allegato 1, punto 1, lett. (f) del Regolamento Consob n. 17221/2010

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda “1 - stretti familiari”

**Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il controllo <sup>(1)</sup> o il controllo congiunto <sup>(2)</sup>, 2) un'influenza notevole <sup>(3)</sup>, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?**

SI  NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

**Nome e cognome dello stretto familiare\*\*:**

---

<b>Denominazione sociale dell'entità</b>	<b>Sede</b>	<b>Codice Fiscale/ Partita IVA</b>	<b>Natura della Correlazione*</b>

- \* Nella casella “**Natura della correlazione**” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:
- il n. **1** per il rapporto di *controllo o controllo congiunto*;
  - il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
  - il n. **3** per la fattispecie in cui i Suoi *stretti familiari* detengano, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- \*\* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

## NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento.

### **Nota 1 – Definizione di Controllo (Allegato 1, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010).**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

### **Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (Allegato 1, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010).**

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

### **Nota 3 – Definizione di influenza notevole (Allegato 1, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010).**

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere

chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.